

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

settembre 2010

Approvato con D.C.C. n. 36 del 29.09.2010



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

INDICE

- Articolo 1-Istituzione e formazione della Commissione locale per il paesaggio
- Articolo 2-Nomina, durata e compensi
- Articolo 3-Casi di incompatibilità
- Articolo 4-Casi di decadenza dei commissari
- Articolo 5-Attribuzioni
- Articolo 6-Organi e procedure
- Articolo 7-Istruttoria e termini per l'espressione del parere
- Articolo 8-Rinvio a norme di legge

Articolo 1 Istituzione e formazione della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, in attuazione dell'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. La Commissione locale per il paesaggio è composta da tre commissari in possesso di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I commissari devono aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nell'ambito della libera professione, in una o più delle materie indicate al comma 2.
4. Il possesso del titolo di studio, l'esperienza richiesta e gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, etc...) attinenti alle materie di cui al comma 2, dovranno emergere dal curriculum individuale.

Articolo 2 Nomina, durata e compensi

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dall'art. 1.
2. L'individuazione di ciascuno dei componenti avverrà nell'ambito delle candidature (almeno due per materia), corredate dai curricula, proposte dagli ordini professionali e, ove sia possibile, nel rispetto del principio delle pari opportunità.
3. La Commissione locale per il paesaggio resta in carica fino alla durata del mandato elettorale del Consiglio Comunale. Alla scadenza del mandato, la nuova Giunta sarà tenuta a nominare una nuova Commissione o confermare, per una sola volta, quella in carica.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione locale per il paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, o alla conferma di quella esistente, e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per legge.

Articolo 3 Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia, con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico – edilizio e con i tecnici dell'Amministrazione comunale.
2. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

3. I membri della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

Articolo 4

Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. I commissari decadono se assenti per più di tre riunioni consecutive della commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con il medesimo atto di nomina del nuovo commissario.

Articolo 5

Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio e vincolante in merito agli interventi correlati all'esercizio della funzione paesaggistica sub delegata dalla Regione al Comune, con le modalità previste dalla legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e ss.mm.ii.;
 - b) esprime il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 49, comma quindicesimo, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss. mm.ii.;
 - c) esprime parere obbligatorio e vincolante di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere abusive, oggetto di istanza di sanatoria, eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi previsti dalla legge regionale 10 novembre 2004, n. 33;
 - d) esprime parere obbligatorio sul piano del colore;
 - e) esprime parere obbligatorio sul piano dell'arredo urbano;
 - f) esprime parere, quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, sulla qualità architettonica dei progetti, sia pubblici che privati, con particolare riguardo alla loro corretta relazione con il contesto urbano ancorché lo stesso non sia sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica;
 - g) esprime parere , quando il responsabile del procedimento lo ritenga necessario , sugli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 149 del D.Lgs. D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e all'articolo 3 comma terzo della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6 Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del procedimento.
3. La seduta è convocata dal presidente su richiesta del responsabile del procedimento. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario comunale responsabile di servizio o da un tecnico comunale delegato, questi non hanno diritto di voto.
5. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
6. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
8. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei commissari, eventuali dichiarazioni di voto.
9. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai commissari componenti.

Articolo 7 Istruttoria e termini per l'espressione del parere

1. L'ufficio comunale competente, attraverso proprio personale, istruisce le istanze di autorizzazione paesaggistica, provvede, ove necessario, a chiedere le opportune integrazioni e sottopone il progetto alla Commissione che dovrà esprimersi in un tempo congruo per consentire al responsabile del procedimento di rispettare i tempi procedurali previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, riguardante gli interventi di "lieve entità".
2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, l'Amministrazione nomina un apposito responsabile del procedimento in modo da garantire la distinzione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
3. Per quanto attiene al parere previsto dall'art. 49, quindicesimo comma, legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss. mm.ii., la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza depositata in comune.
4. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri, di cui ai precedenti commi, in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini sopra richiamati. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini procedurali, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 8
Rinvio a norme di legge

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi statali e regionali che disciplinano la materia.